# TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

### Art. 1 Finalità e campo di applicazione.

- 1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.
- **2.** Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300GHZ. (1)
- 3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori". (2)

### Art. 2 Comunicazione. (3)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, i soggetti che richiedono autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche tecniche o di emissione di quelli esistenti, comunicano al dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato, in conformità alle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

### Art. 3 Autorizzazione. (4)

- 1. Gli impianti disciplinati dalla presente legge sono autorizzati dai comuni nel cui territorio l'impianto si colloca o è già collocato, con le modalità stabilite dalla normativa statale.
- 2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale.
- 3. Gli Enti locali collaborano con l'Amministrazione regionale per consentire e facilitare, nel proprio ambito territoriale, l'installazione

di impianti radioelettrici, di proprietà della Regione del Veneto, utilizzati per garantire l'esercizio dei servizi regionali di urgenza ed emergenza medica e di pubblica utilità.

#### Art. 4 Istruttoria.

omissis (5)

### Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione.

omissis (6)

## Art. 6 Verifiche dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. (7)

- 1. L'attività di vigilanza e controllo in relazione ai limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di ciascun impianto è esercitata dal comune territorialmente competente, che si avvale di ARPAV.
- 2. In caso di superamento dei valori fissati dalla normativa vigente il comune assegna, con diffida, un termine non inferiore a centoventi giorni per la regolarizzazione dell'impianto.
- 3. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 2 ed accertata la mancata regolarizzazione dell'impianto, il comune irroga la sanzione amministrativa prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

### Art. 7 - Norma transitoria.

omissis (8)

### Art. 8 - Sanzioni. (9)

- 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".
- 2. I comuni irrogano le sanzioni di cui al comma 1 e ne versano una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.
- 3. Le entrate regionali derivanti dall'applicazione del comma 2 sono introitate al Titolo 03 "Entrate extratributarie" Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2018-2020.

### Art. 9 Norma finale.

omissis (10)

### CATALOGAZIONE

- 1 () Comma così sostituito da comma 1 art. 65 legge regionale 20 aprile 2018 n. 15.
- 2 () Comma aggiunto dall'art.7, comma 1, legge regionale 26 gennaio 1994, n.11.
- 3 () Articolo così sostituito da comma 1 art. 66 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15. In precedenza sostituito da comma 1 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- 4 () Articolo così sostituito da comma 1 art. 67 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15. In precedenza modificato da art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 e da art. 32 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6.
- 5 () Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15. In precedenza sostituito da comma 3 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- 6 () Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15.
- 7 () Articolo così sostituito da comma 1 art. 68 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15. In precedenza sostituito da comma 4 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- 8 () Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15. In precedenza sostituito dal comma 1 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 9 () Articolo sostituito da comma 1 art. 69 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15. In precedenza sostituito da comma 2 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
- 10 () Articolo abrogato da comma 1 art. 70 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15.